



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo**Presidente****Natale Longo****Consigliere****Carlo Efisio Marrè Brunenghi****Giudice relatore****S E N T E N Z A n. 195/2021**

- Nel giudizio di conto, iscritto al n. 22835 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 33898 reso dall'agente contabile Raffaele Perrotta, legale rappresentante della IMIS s.r.l., proprietaria della struttura ricettiva Villagio Sant'Andrea, avente per oggetto la riscossione dell'imposta di soggiorno per il Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio per l'esercizio finanziario 2016;
- Uditi nella pubblica udienza del 8 giugno 2021 il relatore, Referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale, dott.ssa Maria Aronica, nonché l'avv. Alessandro Palasciano per l'agente contabile;
- Esaminati gli atti e i documenti di causa;
- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

Con la relazione n. 423/2020, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 33898, per la fissazione dell'udienza di discussione, con previa richiesta di declaratoria di improcedibilità, motivata dalla circostanza che, alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui all'art. 180 del D.L. n. 34/2020 e della sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 26499 del 20 novembre 2020, i titolari delle strutture ricettive incaricati di riscuotere l'imposta di soggiorno non rivestirebbero più la qualifica di agenti contabili, ma quella di responsabili di imposta, sicché non sarebbero soggetti alla resa del conto giudiziale.

Con Ordinanza n. 15/2021 del 10 febbraio 2021, il Collegio dichiarava la procedibilità del conto giudiziale n. 33898, in ragione del fatto che soltanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 il gestore di una struttura ricettiva non riveste più la qualifica di agente contabile, bensì di responsabile di imposta, con la conseguenza che permane la qualifica di agente contabile per gli esercizi finanziari e per le somme riscosse anteriormente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

Dichiarata la giustiziabilità del conto in esame, gli atti erano rimessi al Magistrato istruttore per il prosieguo dell'istruttoria, resa con relazione del 5 maggio 2021, concludente per la declaratoria di regolarità del conto e per il discarico dell'agente contabile.

Nello specifico, sulla scorta dell'esame del conto giudiziale depositato, il Collegio osserva quanto segue.

Il conto risulta sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario del Comune e da quest'ultimo parificato con Determinazione n° 10 del 13 aprile 2017.

Espone riscossioni per euro 21.040,00 e pari riversamenti in Tesoreria, così distinti (rilevati dalle dichiarazioni mensili rese dall'agente contabile al Comune e dai bonifici di riversamento in Tesoreria in atti):

giugno 2016

riscossi euro 721,00 per 721 pernottamenti (pernottamenti complessivi 1.445 di cui 724 esenti)

versati euro 721,00 con bonifico del 11 luglio 2016

luglio 2016

riscossi euro 4.921,00 per 4.921 pernottamenti (pernottamenti complessivi 7.306 di cui 2.385 esenti)

versati euro 4.921,00 con bonifico del 10 agosto 2016

agosto

riscossi euro 13.460,00 per 13.460 pernottamenti (pernottamenti complessivi 18.842 di cui 5.382 esenti)

versati euro 13.460,00 con bonifico del 9 settembre 2016

settembre

riscossi euro 1.938,00 per 1.938 pernottamenti (pernottamenti complessivi 3.053 di cui 1.115 esenti)

versati euro 1.938,00 con bonifico del 8 ottobre 2016.

Considerato, quindi, che gli importi riscossi sono stati puntualmente riversati al Comune il mese successivo, e che la gestione è stata, come detto, parificata con Determinazione n° 10 del 13 aprile 2017, assente ogni rilievo e/o contestazione in capo all'agente contabile, il Collegio prende atto che non vi è alcuna irregolarità nella gestione del conto giudiziale n. 33898 reso dall'agente contabile Raffaele Perrotta, legale rappresentante della IMIS s.r.l., proprietaria della struttura ricettiva Villagio Sant'Andrea, avente per oggetto la riscossione dell'imposta di soggiorno per il Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio per l'esercizio finanziario 2016 e, di conseguenza, la dichiara regolare e discarica il contabile da ogni addebito a suo carico.

Le spese di giudizio vengono compensate, in considerazione della circostanza che il contabile, ancorché rappresentato in udienza dal proprio avvocato di fiducia, non ha depositato memorie difensive.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 33898 e discarica il contabile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 08.06.2021.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Carlo Efsio Marrè Brunenghi

f.to Luigi Cirillo

Depositata in segreteria il 11/06/2021

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo